

# Trattamenti estetici al figlio: spese straordinarie da rimborsare?

written by Redazione | 11/03/2018



***Spese di chirurgia estetica da dividere a metà tra i due genitori e non comprese nell'assegno di mantenimento mensile.***

Anche i costi per **trattamenti estetici alla figlia** o al figlio entrano ora nelle consuete dispute tra i genitori sulla divisione delle **spese di mantenimento** per la prole. L'approccio smaliziato alla chirurgia plastica e una maggiore attenzione alla cura del proprio corpo e dell'immagine ha portato la nostra società a considerare, con minor pregiudizio, tutti quei piccoli interventi estetici come il rifarsi il naso o il seno, l'epilazione, la liposuzione, ma anche lo sbiancamento dei denti e la ricostruzione della chioma di capelli. Il punto però è se queste spese sono a carico del padre, della madre o di entrambi; se cioè rientrano tra le **spese straordinarie**, da rimborsare al 50%, oppure in quelle ordinarie che, invece, si devono già considerare ricomprese nell'assegno ordinario di mantenimento. Peraltro nel primo caso, si pone anche il problema se la spesa debba essere

previamente concordata dai genitori o se possa essere intrapresa autonomamente per presentare dopo il conto all'ex. Di tutti questi problemi si è occupata la Cassazione che, con una recente ordinanza **[1]**, ha stabilito se i **trattamenti estetici al figlio sono spese straordinarie da rimborsare**. Vediamo cosa è stato detto in questa occasione.

Prima di vedere come i giudici hanno risolto il conflitto relativo ai **trattamenti chirurgici estetici**, è opportuno leggere l'elenco di [quali sono le spese straordinarie di mantenimento](#) di recente stilato dal tribunale e dalla Corte di Appello di Milano. Si tratta di linee guida che hanno il pregio di aver colmato una lacuna legislativa; il codice non si è mai preoccupato di indicare cosa si possa intendere per spese ordinarie e spese straordinarie, lasciando la valutazione al giudice. Di solito, le spese straordinarie sono tutte quelle che non rientrano nelle esigenze ordinarie di vita del figlio (quali il vitto, la mensa scolastica, l'abbigliamento, i cambi di stagione, le spese di cancelleria, i medicinali da banco). Le spese straordinarie (ossia quelle **extra assegno mensile**) sono quelle occasionali, sporadiche, gravose o voluttuarie. Le spese straordinarie vanno quindi divise tra i genitori di volta in volta che si presentano, in base alla percentuale stabilita dal giudice nella sentenza di separazione o di divorzio (di solito si tratta del 50%). Se la regola vuole che le spese straordinarie siano prima **concordate tra i genitori** e, dopo essere state sostenute, vadano rimborsate secondo la predetta percentuale, la giurisprudenza ritiene che tutte le volte in cui la spesa straordinaria è necessaria e contratta per l'esigenza del figlio, il genitore affidatario può sostenerla direttamente senza chiedere prima il consenso dell'altro, presentandogli alla fine il conto. Si pensi a un medicinale o a una cura medica. Anche la retta per l'università viene considerata una spesa necessaria da non concertare in anticipo.

Veniamo ora ai **trattamenti estetici**. Secondo la Cassazione si tratta di **spese straordinarie**, che quindi vanno ripartite tra i due genitori. Bisogna tuttavia verificare se queste possono essere considerate **necessarie** o **voluttuarie**, perché solo nel primo caso vanno rimborsate anche se non concordate, mentre nel secondo ci deve essere prima l'intesa di entrambi i genitori per il sostentamento (in caso contrario, non è possibile chiedere il rimborso). Qui, ovviamente, il campo della discrezionalità si amplia notevolmente. Ciò che può essere considerato necessario per l'interessato potrebbe non esserlo per un'altra persona. Un difetto estetico può essere psicologicamente insormontabile per chi è costretto a

conviverci e insignificante per un “esterno”. Si pensi a un seno troppo piccolo, a un neo sul volto, a un naso troppo sporgente, a un’accumulo di grasso sulle cosce. Il caso deciso dalla Cassazione – perché è a questo che dobbiamo riferirci per avere un parametro di valutazione – è quello di una giovane che aveva un’eccessiva **peluria sul viso**. Secondo i giudici supremi, non rientrano nell’assegno ordinario di mantenimento le spese di tale trattamento estetico. Nessun dubbio sul fatto che ci si trovi di fronte a «spese straordinarie» motivate dall’interesse della figlia. Conseguenziale, quindi, l’impegno per il «genitore non affidatario» di provvedere al rimborso della quota che avrebbe dovuto sostenere personalmente. In particolare, i magistrati escludono l’ipotesi della «futilità» degli esborsi economici sostenuti dalla donna. Ciò perché, innanzitutto, i trattamenti estetici si erano resi necessari per «rimuovere la peluria sul viso della ragazza, peluria anomala per un soggetto di sesso femminile e fonte di notevole imbarazzo».